



COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

* C.A.P. 03040

TEL 0776 335037

FAX 0776335453

*

C O P I A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. = 07 = DEL 31 AGOSTO 2023

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 152/2006 e nella delibera Arera n. 15/2022.

L'anno DUEMILAVENTITRE' - il giorno 31 --- del mese di - AGOSTO
alle ore 10:11 - nella sala delle adunanze consiliari (Via S. Croce), convocato con appositi avvisi del 24.08.2023, n. 5271, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano: Signori:

N° D'ORD.	COGNOME E NOME			PRESENTI	ASSENTI
1	DR.SSA	BUCCI	NADIA	SI	
2	SIG.	BUCCI	ROBERTO	SI	
3	SIG.	GIANGRANDE	FRANCESCO P.	==	SI
4	SIG.	SPENNATO	DOMENICO	SI	
5	SIG.	LANNI	ANTINORO	SI	
6	SIG.RA	BUCCI	ORNELLA	==	SI
7	DR.	D'ORSI	AMILCARE	SI	
8	SIG.	COPPOLA	CARLO	SI	
9	SIG.	MARCONE	VITTORIO	SI	
10	SIG.	IANNETTA	EUGENIO	si	
11	SIG.	FORGIONE	ANTONIO	SI	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Maurizio Sasso, reggente a scavalco, debitamente incaricato, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco DR.SSA BUCCI NADIA, la quale dichiara aperta la seduta ed invita il CONSIGLIO a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco, avv. Nadia Bucci, dà lettura dell'oggetto posto all'o.d.g. e relaziona sulla proposta di deliberazione.

Chiarisce che negli anni passati una delibera Arera ha obbligato i Comuni ad adeguare quello che è il Regolamento per la Tari; il comune di San Vittore del Lazio ha approvato il regolamento nella seduta del 27 luglio 2021 con la delibera n. 17. Agli atti è stato proposto uno schema di Regolamento che ricalca quello predisposto dall'IFEL quindi uno schema tipo ai quali fanno riferimento tutti i comuni. Espone che all'ordine del giorno vi è la proposta di adeguare il regolamento vigente così come modificato in n.7 articoli:

- è stato introdotto l'art. 7 bis per quanto riguarda la previsione dell'avvio in maniera autonoma al recupero dei rifiuti urbani e le obbligazioni di comunicazioni per le utenze non domestiche che ha portato delle modifiche sostanziali al codice ambientale per quanto riguarda la gestione dei rifiuti;
- l'art. 26 le modalità di versamento e sollecito di pagamento;
- l'art. 27 relativo alla dichiarazione;
- l'art. 27 bis reclami e richieste scritte di informazioni identificative degli importi addebitati
- l'art. 35: norme di rinvio e cause di salvaguardia;
- mentre gli artt. 18 e 32 sono una conseguenza di quanto predisposto dalla delibera Arera.

Per quanto riguarda l'articolo 7 bis è previsto per le utenze non domestiche la possibilità di conferire al di fuori del Servizio Pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Sono delle modifiche che sono in linea con quanto stabilito dalla delibera Arera quindi sono modifiche di carattere tecnico-giuridiche.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Iannetta il quale anticipa il voto favorevole del gruppo di appartenenza avendo votato favorevolmente anche il precedente Regolamento adottato nel 2021 e "perché le delibere Arera vanno nella giusta direzione; e precisamente nella direzione di una tassa puntuale "chi più inquina più paga.". Questa delibera va nella direzione perché pone attenzione non alla percentuale di differenziazione ma ai rifiuti che si riesce a ridurre e a quanti rifiuti si riesce a riciclare. Mette in evidenza alcune criticità nell'attuale gestione dei rifiuti con riferimento all'isola ecologica, alle compostiere previste nel regolamento. Afferma che ben venga l'adozione di un nuovo regolamento ma è importante che poi si dia attuazione a quanto previsto nello stesso.

Sindaco replica che il regolamento fornisce le linee guida entro cui muoversi ed è chiaro che nel corso dell'esecuzione le regole devono essere calate alla realtà territoriali.

Il Sindaco, non avendo altri richiesto di intervenire, pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto

riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato il Regolamento comunale «Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 luglio 2021 modificato per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito della Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle all'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto di modificare n. 7 articoli del suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le disposizioni sopravvenute con il «Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)» e la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

Visto lo schema di «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)» opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Dato atto che

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;
- l'Ente è in esercizio provvisorio autorizzato con legge ai sensi del primo comma dall'art. 151 del TUEL;
- con Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, tale termine era stato differito al 31 marzo 2023;
- il comma 775 della Legge di Bilancio proroga l'approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2023.
- Visto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, con proprio decreto in data 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.97 del 26 aprile 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministro dell'interno del 30 maggio 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'art.151 comma 1 del TUEL;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n. 9;
Voti favorevoli n. 9;
Voti contrari n.0 ;
Astenuiti n. 0.

DELIBERA

- di approvare le modifiche al «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)» allegato al presente provvedimento opportunamente emendato ed integrato con le disposizioni sopravvenute con il "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" e la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 di n. 7 articoli quale parte integrante e sostanziale al «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) » approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 luglio 2021 e che si compone di n. 36 articoli;
- di dare atto che le suddette modifiche entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento con ulteriore separata votazione dal seguente esito, così come riscontrato dai consiglieri e proclamato dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 9;
Voti favorevoli n. 9;

Voti contrari n.0 ;
Astenuti n. 0.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1 e 147/bis del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:

IL FUNZIONARIO

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi

- F.TO Pierluigi Di Viccaro -

Firmati dall'originale:

IL PRESIDENTE

- F.to Nadia Bucci

IL SEGRETARIO COMUNALE

- F.to Maurizio Sasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, Lì - 10-10-2023 -

IL SEGRETARIO COMUNALE

- F.to Maurizio Sasso-

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Dalla Residenza Municipale, Lì - _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Sasso

- _____ -

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo N.267/2000, il giorno

☒ (X) poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°) –

☐ () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°) –

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Sasso

- _____ -